



## Città di Nardò

### COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28/03/2019

#### OGGETTO: Bilancio di Previsione 2019/2021 - Piano Tariffario TARI 2019 - Approvazione

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di MARZO alle ore 15:45, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	MELLONE Giuseppe	Si		14	DELL'ANGELO CUSTODE Cesare	Si	
2	PICCIONE Daniele	Si		15	MITA Paola	Si	
3	SICILIANO Lorenzo	Si		16	ALEMANNI Giuseppe	Si	
4	MY Tommaso Roberto	Si		17	GIURANNA Andrea	Si	
5	PRESTA Alessandro	Si		18	GRECO Augusto	Si	
6	MACCAGNANO Paolo	Si		19	DURANTE Fabrizio		Si
7	FALANGONE Carlo	Si		20	VERARDI Giuseppe	Si	
8	TONDO Antonio	Si		21	MANCA Sergio	Si	
9	FEDELE GIANLUCA	Si		22	DE MITRI Antonio	Si	
10	COLAZZO Eleonora	Si		23	MACCAGNANO Paolo Arturo	Si	
11	ROMANO Antonio S.	Si		24	VENNERI Luigi Sergio		Si
12	GRECO Marcello	Si		25	VAGLIO Antonio	Si	
13	MARINACI Giancarlo		Si				

Totale presenti 22

Totale assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Andrea GIURANNA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa Il Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Risultano assenti i Consiglieri Marinaci – Durante e Venneri.  
Presenti **n.22** Consiglieri Comunali.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Si dà atto che il Presidente del Consiglio nella precedente deliberazione ha riscontrato la disponibilità dei Consiglieri a far effettuare all'Assessore Lupo una unica relazione sulle proposte relative all'approvazione del Piano Finanziario dei servizi di igiene ambientale anno 2019 e sul Piano Tariffario TARI 2019. Pertanto, tutti gli interventi dei Consiglieri e degli Amministratori riguardanti gli argomenti in discussione sono integralmente riportati nei resoconti stenotipistici allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente accertatosi che non vi sono ulteriori interventi, pone i voti la sottoriportata proposta di deliberazione.

«.....»

Visto l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

- Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Visto l'art. 52 del [D.Lgs. 446/97](#), che ha disciplinato la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche alla IUC;
- Richiamata la deliberazione C.C. n. 19 del 28 marzo 2019 con la quale è stato approvato il piano finanziario previsto per l'anno 2019;
- Atteso che:
  - ex art. 1 co. 683 della L. 147/2013, il regolamento comunale IUC – componente Tari, prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti, proposto dal soggetto gestore del servizio ;
  - la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
  - il co. 654 art. 1 della L. 147/2013 stabilisce, altresì, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- Considerato che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC – componente TARI. Per siffatte ragioni, l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti

dal D.P.R. n. 158/199, il quale contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall'art. 1 comma 651 della L. 147/2013;

- Specificato che:
  - il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche di cui all'art. 49 comma 10 del D.lgs. 22/1997, al fine di mantenere inalterato rispetto all'anno precedente il rapporto di contribuzione tra utenze domestiche e non domestiche;
  - per assicurare l'agevolazione per le utenze domestiche, i costi fissi del servizio di smaltimento sono stati, pertanto, ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa tra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza;
- Dato atto che in applicazione dell'art. 6 D.P.R. n. 158/1999, è possibile far riferimento ad un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima, connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni. In ogni caso, i coefficienti potenziali di produzione per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile di cui si è tenuto conto sono quelli minimi fissati nella tabella 3a e 4a del DPR n. 158/1999;
- Dato altresì atto che, ai fini di una più equa distribuzione della pressione fiscale, sui coefficienti potenziali Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche sono state apportate minime modifiche nei limiti consentiti e fissati dalla legislazione vigente;
- Considerato che il Comune, ai sensi dell'art. 1 co. 662 della L. 147/2013, è tenuto, altresì, a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e tale tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%;
- Dato atto che, con la presente deliberazione, le scadenze vengono modificate fermo restando il limite di cui al comma 688 dell'art. 1 L. 147/2013 secondo il quale tra la scadenza della prima e ultima rata devono intercorrere 6 mesi;
- Dato atto, pertanto, che per l'anno 2019 viene stabilito che il pagamento della TARI avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze:
  - I rata 16.05.2019;
  - II rata 16.07.2019;
  - III rata 16.09.2019;
  - IV rata 16.11.2019;

Considerato altresì

- il progetto tecnico relativo alla “Organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’Ambito Raccolta Ottimale n. 6 della provincia di Lecce” approvato con Deliberazione n. 14/2014 dell’A.R.O. n.° 6/LE;
- lo schema della carta dei Servizi per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ai sensi della L.R. n. 24 del 20/08/2012, adottato dall’ARO LE6 con delibera n. 2 del 05/03/2014 nel quale a pag. 7 dispone che “Nelle aree a bassa intensità abitativa non è prevista la raccolta della FORSU, il cui recupero deve essere effettuato mediante auto-compostaggio, salvo specifiche e motivate esigenze, in coerenza all’art. 11 comma 3 lett. f) della legge regionale n. 24/2012;
- che l’offerta tecnica - progetto esecutivo delle ditte aggiudicatrici, in base alle disposizioni sopra richiamate, prevede l’erogazione del servizio finalizzato alla diffusione del compostaggio domestico presso case con giardino:
  1. A livello capillare a tutte le utenze domestiche site nel perimetro area extra urbana nel quale non è attivo il servizio del ritiro della frazione organica;
  2. A livello diffuso alle utenze domestiche richiedenti site nel perimetro dell’area urbana in cui è attivo il servizio del ritiro della frazione organica;

#### Ritenendo

- dover applicare, alle utenze site nel perimetro dell’area extra urbana che praticano il compostaggio obbligatorio, una riduzione sulla Tari.
- Poter aggiungere all’art. 25 (“Altre Agevolazioni”) il comma 4:

*“Le utenze domestiche e non domestiche, situate nel perimetro area extraurbana ove non viene svolto il ritiro della frazione organica, in possesso di compostiera fornita dal gestore, beneficiano di una riduzione annua del 10% sulla tariffa della Tari. Tali utenze che praticano il compostaggio obbligatorio e che beneficiano della riduzione dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio.”*

- Poter aggiungere all’art. 25 (“Altre Agevolazioni”) si aggiunge il comma 5:

*“Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico nel perimetro dell’area urbana e ridurre così la produzione dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico, le utenze domestiche richiedenti la compostiera al gestore, situate nelle aree ove viene svolto regolarmente il ritiro della frazione organica, possono beneficiare di una riduzione annua del 10% sulla parte variabile della tariffa. La stessa è riconosciuta nella prima bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio. Le utenze domestiche che beneficiano di tale incentivo dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio. Per mantenere il diritto alla riduzione del 10% sulla parte variabile della Tari, gli utenti devono presentare ogni anno il “Modulo di adesione al compostaggio domestico e istanza per l’attribuzione della riduzioneTARI”.*

*Il modulo per la richiesta, debitamente compilato, firmato e con allegata copia di un documento di identità, dovrà essere inviato al protocollo del Comune, nel periodo intercorrente tra il 1 e il 31 gennaio di ogni anno.”*

Tutto quanto premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, di cui al verbale n. 02 del 25 marzo 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

CON votazione espressa mediante l'ausilio delle schede elettroniche:

- Presenti : n.22
- Votanti : n.22
- Favorevoli : n.17
- Contrari : n. 05 (My – Falangone – Siciliano – Mita – Piccione )

## D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il piano tariffario della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, così distinto: tariffe per utenze domestiche e non domestiche indicate nell'allegato alla presente deliberazione;
  2. di dare atto, altresì, che con le tariffe di cui al punto 1 è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
  3. di specificare che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
  4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2014, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita già per l'anno 2014 e mai variata, salvo variazione all'atto dell'approvazione della relativa deliberazione da parte della Provincia di Lecce;
1. di stabilire che il pagamento TARI anno 2019 avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze:
    - I rata 16.05.2019
    - II rata 16.07.2019
    - III rata 16.09.2019
    - IV rata 16.11.2019.

6. Modificare il vigente regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale 101/2014 aggiungendo all'art. 25 ("Altre Agevolazioni")

7. il comma 4:

*"Le utenze domestiche e non domestiche, situate nel perimetro area extraurbana ove non viene svolto il ritiro della frazione organica, in possesso di compostiera fornita dal gestore, beneficiano di una riduzione annua del 10% sulla tariffa della Tari. Tali utenze che praticano il compostaggio obbligatorio e che beneficiano della riduzione dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio."*

il comma 5:

8. *"Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico nel perimetro dell'area urbana e ridurre così la produzione dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico, le utenze domestiche richiedenti la compostiera al gestore, situate nelle aree ove viene svolto regolarmente il ritiro della frazione organica, possono beneficiare di una riduzione annua del 10% sulla parte variabile della tariffa. La stessa è riconosciuta nella prima bolletta successiva all'anno in cui si è praticato il compostaggio. Le utenze domestiche che beneficiano di tale incentivo dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio. Per mantenere il diritto alla riduzione del 10% sulla parte variabile della Tari, gli utenti devono presentare ogni anno il "Modulo di adesione al compostaggio domestico e istanza per l'attribuzione della riduzioneTARI".*

*Il modulo per la richiesta, debitamente compilato, firmato e con allegata copia di un documento di identità, dovrà essere inviato al protocollo del Comune, nel periodo intercorrente tra il 1 e il 31 gennaio di ogni anno."*

La modifica ha decorrenza 01.01.2019.

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio

### IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara con con n.17 voti favorevoli e n.05 contrari ( My – Falangone – Siciliano – Mita – Piccione ) espressi mediante l'ausilio delle schede elettroniche la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.lgs. 267/2000.

Prenotazione Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.
1	2019	0	Ai soli fini del parere di regolarità contabile	0,00	0	

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale  
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Presidente del Consiglio  
F.to Avv. Andrea GIURANNA

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò  
22/03/2019

Il Responsabile del Servizio  
(F.to Dott. Gabriele Falco)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Nardò  
22/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(F.to Dott. Gabriele FALCO)

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 28/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1328

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 08/04/2019

IL MESSO COMUNALE  
F.to Antonio CONGEDO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 08/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

---